



COMUNE DI PORTO TORRES

PROVINCIA DI SASSARI

AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI PORTO TORRES

Norme tecniche di attuazione – Regolamento acustico

Elaborato	codice	edizione	data
	R02	01	Dicembre 2014

Progettazione	Tecnico Competente in Acustica Ambientale Regione Autonoma della Sardegna det. D.G./D.A. n° 1741 del 15.07.2004 n° 100 Per. Nautico Marco Sannino
Responsabile del procedimento	Ing. Claudio Vinci
Gruppo di lavoro	Arch. Cristina Sirigu Arch. Margot Ginatempo/tirocinante



SOMMARIO

PREMESSA	4
PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
ATTIVITÀ' DI COMPETENZA COMUNALE	6
Art.1 – ZONE OMOGENEE	7
Art.2 – ZONE PARTICOLARI	8
Art.3 – FASCE DI PERTINENZA DELLE STRUTTURE DI TRASPORTO	8
Art.4 – FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALE	8
Art.5 – FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO FERROVIARIO	10
Art.6 – FASCE DI PERTINENZA DELLA INFRASTRUTTURA PORTUALE	10
Art.7 – AREE ADIBITE A SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO O MOBILE O ALL'APERTO	11
Art.8 – VALORI LIMITE	13
Art.9 – SORGENTI SONORE GENERICHE	17
Art.10 – SORGENTI SONORE INDUSTRIALI A CICLO CONTINUO	17
Art.11 – INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	18
Art.12 – USO DI ATTREZZATURE RUMOROSE SPECIFICHE	18
Art.13 – SISTEMI DI ALLARME	19
Art.14 – CANTIERI EDILI	19
Art.15 – SORGENTI SONORE INTERNE AD EDIFICI	21
Art.16 – SORGENTI SONORE LEGATE AD ATTIVITA' DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PRIVATO – ATTIVITA' DI IGIENE DEL SUOLO	21
Art.17 – SORGENTI SONORE IN LUOGHI DI INTRATTENIMENTO CON IMPIANTI ELETTROACUSTICI PER LA DIFFUSIONE SONORA	22
Art.18 – CONTROLLI E MISURE	23
Art.19 – GESTIONE DEL TERRITORIO – AREE CON DIFFERENTE CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	23
Art.20 – GESTIONE DEL TERRITORIO – FASCE CUSCINETTO	24



Art.21 - GENERALITA'	26
Art.22 - PROCEDURA DI RICHIESTA E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	27
Art.23 - GENERALITA'	29
Art.24 - DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE (D.I.A.A.)	30
Art.25 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO (V.C.A.)	33
Art.26 - VERIFICHE	35
Art.27 - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	36
Art.28 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	37
Art.29 - CERTIFICATO DI AGIBILITA' DEGLI EDIFICI	39
Art.30 - GENERALITA'	40
Art.31 - PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE	40
Art.32 - PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE	41
Art.33 - APPROVAZIONE E ATTUAZIONE PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE	42
Art.34 - GENERALITA'	43
Art.35 - RICHIESTE REVISIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	44
Art.36 - AREE PER ATTIVITA' ESTRATTIVA	44
Art.37 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	45
Art.38 - SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE	45
Art.39 - ATTIVITA' TEMPORANEE	45
Art.40 - IMPIANTI ELETTROACUSTICI DI PUBBLICI ESERCIZI E DISCOTECHE	46
Art.41 - VALUTAZIONE DI IMPATTO, CLIMA ACUSTICO, REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI	46



PREMESSA

La zonizzazione acustica rappresenta uno strumento di governo del territorio avente come obiettivo, attraverso il coordinamento con gli altri strumenti urbanistici vigenti quali il P.U.C. e/o il P.R.G.C., un miglioramento della qualità acustica delle aree urbane e più in generale di tutti gli spazi fruibili dalla popolazione, disciplinandone l'uso e vincolando le modalità di sviluppo delle attività in esse svolte. Gli obiettivi della zonizzazione acustica sono pertanto individuabili nella tutela degli ambienti di vita e del territorio rispetto agli effetti causati dall'inquinamento acustico, definito come "fastidio o riposo alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno tale da interferire con le legittime fruizione degli ambienti stessi".

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La classificazione acustica del Comune di Porto Torres è stata effettuata con specifico riferimento alle seguenti normative generali:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447: Legge quadro sull'inquinamento acustico;
- Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 62/9 del 14.11.2008: avente per oggetto "Direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale" e disposizioni in materia di acustica ambientale.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
- Decreto Ministeriale 16 marzo 1998: Tecniche di rilevamento e di misurazione
- dell'inquinamento acustico;
- Decreto Ministeriale 29 novembre 2000: Criteri per la predisposizione, da parte degli enti
- gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore;



- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997: Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999 n. 215: Requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi
- Decreto Ministero dell'Ambiente 29 novembre 2000: Criteri per la predisposizione, da parte degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore
- Decreto 11 novembre 1996: Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142: Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 1998 n. 120: Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'attività del tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art.3 comma 1, lettera b) e dell'art. 2 commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- UNI 9884 "Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale".
- Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n.304 -"Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'art.11 della legge 26 novembre 1995,n.447"
- Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell' 8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto



ATTIVITÀ' DI COMPETENZA COMUNALE

Secondo l'art. 6 della Legge n.447 del 26 Ottobre 1995, all'Amministrazione Comunale compete:

- la zonizzazione acustica del territorio Comunale secondo i criteri fissati in sede regionale;
- il coordinamento tra la strumentazione urbanistica già adottata e le determinazioni della zonizzazione acustica;
- la predisposizione e l'adozione di eventuali piani di risanamento;
- il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie per nuovi impianti e infrastrutture per attività produttive, sportive, ricreative e per postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che ne abilitino l'utilizzo e dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- l'adeguamento dei regolamenti di igiene e sanità e di polizia municipale;
- l'autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni in luoghi pubblici, anche in deroga ai limiti massimi fissati per la zona.



CAPO I: CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Art.1 – ZONE OMOGENEE

La Classificazione Acustica è basata sulla suddivisione del territorio Comunale in zone omogenee, corrispondenti alle sei classi di destinazione d'uso definite, nella Tabella A del D.P.C.M. 14 Novembre 1997, in funzione della destinazione d'uso prevalente, della densità abitativa e delle caratteristiche del flusso veicolare. Le classi risultano così suddivise:

CLASSE I - Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III - Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano di macchine operatrici.

CLASSE IV - Aree di intensa attività umana.

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.



CLASSE V: Aree prevalentemente industriali.

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Art.2 – ZONE PARTICOLARI

All'interno del territorio comunale vengono individuate alcune aree che, per le loro caratteristiche, sono soggette a regole aggiuntive rispetto a quanto prescritto per le sei classi acustiche precedentemente descritte. Tali aree sono le seguenti:

- Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto;
- Aree adibite a spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto.

Art.3 – FASCE DI PERTINENZA DELLE STRUTTURE DI TRASPORTO

Le infrastrutture stradali e ferroviarie costituiscono sorgenti di rumore di grande rilevanza, che occorre valutare e classificare per ottenere una zonizzazione acustica del territorio quanto più esaustiva possibile.

Le fasce di pertinenza sono aree di larghezza variabile poste nell'intorno delle infrastrutture di trasporto ed all'interno delle quali, esclusivamente per le immissioni sonore prodotte dall'infrastruttura stessa, non si applicano i limiti definiti dal piano di classificazione acustica bensì quelli indicati dai decreti specifici riportati a seguire.

Art.4 – FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALE

Per quanto concerne le fasce fiancheggianti le infrastrutture viarie, denominate "fasce di pertinenza", si fa riferimento al D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142, che stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali. A tali fasce sono attribuite ampiezze diverse a seconda del tipo e/o sottotipo di strada e sono definiti dei valori limite di immissione riferiti alla sola rumorosità prodotta dal traffico sulle infrastrutture medesime. Tali valori limite sono differenziati anche per periodo diurno o notturno e per infrastruttura in esercizio o di nuova realizzazione.

I valori limite di immissione delle strade di nuova realizzazione nelle relative fasce di pertinenza acustica sono fissati dalla Tabella 1 dell'Allegato 1 al D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142.



Strade di nuova realizzazione:

Tipo di strada (Codice della Strada)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Tipologia ricettori			
		Limiti per scuole, ospedali, case di cura e riposo		Limiti per altri ricettori*	
		diurno	notturno	diurno	notturno
A - Autostrada	250	50	40	65	55
B - extra urbana principale	250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	250	50	40	65	55
	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere	30	50	40	Ricettori in classe II/III: 60	Ricettori in classe II/III: 50
F - locale	30	50	40	Ricettori in classe IV-V- VI: 65	Ricettori in classe IV-V-VI: 55

*I limiti si riferiscono ai valori misurati in facciata dell'edificio secondo d.m. 16/3/1998

Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture affiancate ad una già esistente, la fascia di pertinenza acustica è calcolata dal confine stradale dell'infrastruttura esistente.

Conformemente a quanto indicato nella norma regionale relativamente alla classificazione della viabilità stradale, si assume che per le strade di quartiere e locali, che devono essere considerate parte integrante dell'area di appartenenza, non si ha fascia di pertinenza qualora la classe acustica attribuita in base alla stima del relativo flusso veicolare, sia uguale o inferiore alla zona attraversata.

Le strade extraurbane locali sono state classificate secondo i seguenti criteri:

1. strada con valore limite accettabile di rumore più basso rispetto alla zona attraversata: la strada viene classificata con lo stesso valore limite della zona circostante;
2. strada posta tra due zone a classificazione acustica differente: la strada viene classificata con il valore acustico della zona con limite di accettabilità più elevato;
3. strada con valore limite più elevato rispetto a quello della zona attraversata: il valore limite attribuito alla strada non viene variato e si estende per una superficie compresa tra le file di edifici frontistanti o, in mancanza di edifici, per una superficie di larghezza pari a trenta metri, a partire dal ciglio della strada stessa.



Art.5 – FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO FERROVIARIO

La regolamentazione dell'inquinamento acustico prodotto da traffico ferroviario è regolamentata dal D.P.R. n 18 novembre 1998, n. 459.

L'ampiezza della fascia di pertinenza è conteggiata a partire dalla mezzera dei binari esterni.

All'interno di tali fasce territoriali valgono i seguenti limiti assoluti di immissione in funzione della tipologia di ricettore:

	Leq diurno [dB(A)]	Leq notturno [dB(A)]
Scuole	50	-
Ospedali, case di cura e di riposo	50	40
Altri ricettori fascia A	70	60
Altri ricettori fascia B	65	55
Altri ricettori con infrastrutture di nuova costruzione con velocità di progetto > 200 km/h	65	55

Art.6 – FASCE DI PERTINENZA DELLA INFRASTRUTTURA PORTUALE

Secondo la deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n.62/9 del 14 Novembre 2008, avente per oggetto "Direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale" si ritiene opportuno assegnare per l'area portuale almeno la classe IV.



Art.7 – AREE E ATTIVITÀ ADIBITE A SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO O MOBILE O ALL'APERTO

Si definisce a carattere temporaneo qualunque attività che si svolga in periodi temporali limitati e/o legati ad ubicazioni variabili.

Le principali attività riconducibili alla suddetta tipologia sono (elenco non esaustivo):

- a. Manifestazioni musicali e di intrattenimento¹
- b. Manifestazioni sportive effettuate al di fuori di impianti sportivi
- c. Manifestazioni popolari
- b. Luna park o circhi
- e. Spettacoli pirotecnici
- f. Spettacoli itineranti²
- g. Cantieri edili, stradali ed assimilabili
- h. Chioschi, bancarelle etc., impiegati anche durante le attività di cui ai punti precedenti, che impiegano sorgenti rumorose assimilabili a gruppi elettrogeni e impianti elettroacustici di diffusione sonora

¹ Fra le attività al punto a) di cui sopra si possono considerare anche le seguenti:

- attività di intrattenimento o spettacolo, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici e privati, gruppi, privati, del tipo: concerti, serate musicali, feste, ballo, cinema all'aperto, apparecchiature radiofoniche e televisive all'aperto;
- attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro), del tipo: piano-bar, serate musicali, feste, ballo, apparecchiature radiofoniche e televisive;
- eventi sportivi svolti in specifiche strutture o in aree temporanee, promosse e gestite da enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, privati.

Tutte le attività di cui sopra nell'ambito delle quali sia previsto l'utilizzo su suolo pubblico di impianti di amplificazione e diffusione musicale, ad eccezione di apparecchi radiofonici o televisivi, sono tenute a richiedere al Comune l'autorizzazione in deroga di cui trattasi; per le altre attività tale autorizzazione deve essere richiesta nei casi di possibile superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore.

² Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, ecc.) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 24:00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento; al di fuori di tale orario dovrà essere richiesta l'autorizzazione in deroga.



Tutte le attività sopra citate sono soggette a specifica autorizzazione da parte dell'Autorità comunale competente ad eccezione delle feste religiose e laiche e dei comizi elettorali, nonché delle attività di cantieri edili a carattere di estrema urgenza che comunque dovranno essere immediatamente comunicati e motivati dal responsabile dei lavori al Comune.

Le attività rientranti fra quelle sopra elencate possono essere svolte richiedendo un'autorizzazione in deroga ai limiti previsti dalla classificazione acustica (si veda il modello allegato al presente regolamento). La deroga autorizza al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esime il richiedente dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.

Le attività per le quali sia previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore devono svolgersi preferibilmente (ma non esclusivamente) nelle aree adibite a pubblico spettacolo descritte all'interno del Piano di Classificazione Acustica.

Il Comune potrà eventualmente modificare o ampliare l'elenco delle aree adibite a pubblico spettacolo con apposita delibera.

Aree adibite a pubblico spettacolo individuate dal Piano di Classificazione Acustica

	Località	Area
1	Balai	Belvedere Balai
2	Balai	Chico Mendez
3	Lungomare	Piazza della Renaredda
4	Centro	Piazza Garibaldi Giuseppe
5	Centro	Piazza del Comune
6	Centro	Porto Commerciale
7	Centro	Piazza Deledda Grazia
8	Centro	Piazza Amsicora
9	Centro	Piazza Colombo Cristoforo
10	Centro	Piazza XX Settembre
11	Centro	Piazza Petrarca Francesco
12	Villaggio Satellite	Piazza Cagliari
13	Villaggio Satellite	Piazza Don Mialni
14	Villaggio Satellite	Piazza delle Regioni
15	Villaggio Satellite	Piazza Piemonte
16	Villaggio satellite	Piazzale Lazio
17	Monte Angellu	Piazza Mameli Goffredo
18	Monte Angellu	Piazza Marconi Guglielmo
19	Monte Angellu	Piazza Martiri Turratani
20	Villaggio Verde	Piazza Primo Maggio



Art.8 – VALORI LIMITE

Ad ognuna delle sei classi acustiche definite dal Piano di Classificazione Acustica e riportate all'art.1 della presente regolamento, sono assegnati dei valori limite come specificato dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997.

Valori limite assoluti di immissione: valori massimi che possono essere immessi da una o più sorgenti sonore nell'ambiente esterno o abitativo, misurati in prossimità dei ricettori.

Valori limite assoluti di immissione [Leq in dB(A)]

Classi acustiche	Tempi di riferimento	
	Diurno 06:00 / 22:00	Notturmo 22:00 / 06:00
I	50	40
II	55	45
III	60	50
IV	65	55
V	70	60
VI	70	70

Valori limite differenziali di immissione: valori massimi delle differenze tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti sonore attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva). Tale limite è indipendente dalla classe acustica.

Valori limite differenziali di immissione [Leq in dB(A)]

Tempi di riferimento	
Diurno 06:00 / 22:00	Notturmo 22:00 / 06:00
5	3



I valori limite differenziali di immissione non si applicano nei seguenti casi:

- Nelle aree classificate in classe VI
- Per gli impianti a ciclo continuo ai sensi dell'art.2 D.M. 11 dicembre 1996, esistenti alla data del 19 marzo 1997 e rispettanti i valori assoluti di immissione (nei limiti interpretativi della Circ. Min. Amb. 6/2004)
- Per la rumorosità prodotta da infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime
- Per la rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi ad esigenze produttive, commerciali e professionali
- Per la rumorosità prodotta da impianti e servizi fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo prodotto all'interno dell'edificio stesso
- Se il rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) nel periodo diurno e 40 dB(A) nel periodo notturno
- Se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) nel periodo diurno e 45 dB(A) nel periodo notturno

Valori limite di emissione: valori massimi che possono essere emessi da una sorgente sonora, misurati in prossimità della sorgente stessa.

Valori limite di emissione [Leq in dB(A)]

Classi acustiche	Tempi di riferimento	
	Diurno 06:00 / 22:00	Notturmo 22:00 / 06:00
I	45	35
II	50	40
III	55	45
IV	60	50
V	65	55
VI	65	65



Valori di attenzione: valori che segnalano la presenza di un potenziale rischio per l'ambiente o la salute umana. I valori di attenzione sono espressi come livelli equivalenti ponderati "A" riferiti al tempo a lungo termine e possono essere valutati su due differenti tempi di misura:

- Se riferiti ad un'ora, sono pari ai valori di immissione incrementati di 10 dB in periodo diurno e 5 dB in periodo notturno
- Se riferiti ai tempi di riferimento, sono pari ai valori limite di immissione assoluti

Valori di attenzione (TL relativo ad un'ora) [Leq in dB(A)]

Classi acustiche	Tempi di riferimento	
	Diurno 06:00 / 22:00	Notturmo 22:00 / 06:00
I	60	45
II	65	50
III	70	55
IV	75	60
V	80	65
VI	80	75

Valori di attenzione (TL relativo ai tempi di riferimento) [Leq in dB(A)]

Classi acustiche	Tempi di riferimento	
	Diurno 06:00 / 22:00	Notturmo 22:00 / 06:00
I	50	40
II	55	45
III	60	50
IV	65	55
V	70	60
VI	70	70



Valori di qualità: valori da conseguire nel tempo con le metodologie e tecnologie di risanamento disponibili al fine di realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

Valori di qualità [Leq in dB(A)]

Classi acustiche	Tempi di riferimento	
	Diurno 06:00 / 22:00	Notturmo 22:00 / 06:00
I	47	37
II	52	42
III	57	47
IV	62	52
V	67	57
VI	70	70



CAPO II: SORGENTI SONORE

Art.9 – SORGENTI SONORE GENERICHE

Tutte le sorgenti sonore attive sul territorio comunale devono rispettare i limiti previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

Art.10 – SORGENTI SONORE INDUSTRIALI A CICLO CONTINUO

Si definiscono impianti a ciclo continuo:

- quelli di cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni agli impianti stessi, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
- quelli il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.

Gli impianti a ciclo continuo esistenti e inclusi in classi acustiche differenti dalla VI, non sono soggetti al limite differenziale di immissione se rispettano il limite assoluto di immissione.

Gli impianti a ciclo continuo di nuovo insediamento devono essere inseriti solo nelle classi acustiche V o VI e sono soggetti al rispetto del limite di immissione differenziale.



Art.11 – INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Le immissioni sonore prodotte dalle infrastrutture di trasporto sono soggette a specifici limiti definiti da appositi decreti. Tali limiti si applicano all'interno delle cosiddette fasce di pertinenza la cui larghezza è stabilita in tali decreti ed è stata riportata all'art. 4 e all'art 5 del presente regolamento.

Esternamente alle fasce di pertinenza le emissioni sonore prodotte dalle infrastrutture di trasporto concorrono ai livelli di rumorosità ambientali i cui limiti sono dettati dalla classificazione acustica comunale.

Art 12 – USO DI ATTREZZATURE RUMOROSE SPECIFICHE

Per l'uso temporaneo di tali attrezzature non viene richiesta alcuna autorizzazione, ma vengono fissati criteri generali ai quali occorre attenersi.

1 – Attrezzature da giardino: nei centri abitati, l'uso di attrezzature da giardino particolarmente rumorose, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili, viene consentito nei giorni feriali dalle ore 08.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 e nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00. Le attrezzature debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

2 – Cannoncini per uso agricolo: l'impiego di tali dispositivi utilizzati per spaventare e disperdere gli uccelli (passeri, storni ecc.) che invadono le colture in atto, è consentito ad una distanza superiore di 500 metri dal più vicino nucleo abitato, con cadenza di sparo non inferiore a 8 minuti. L'uso di tali attrezzature è vietato durante il periodo notturno.

3 – Pubblicità fonica: la pubblicità fonica all'interno dei centri abitati è consentita esclusivamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 20.00. La pubblicità fonica, esclusa quella elettorale, non è ammessa nelle zone I e II individuate nel piano di zonizzazione acustica comunale



Art.13 – SISTEMI DI ALLARME

I sistemi di allarme legati alla segnalazione di eventi eccezionali finalizzati ad avvertire la popolazione e i sistemi indicanti servizi di emergenza quali ambulanze, Polizia Municipale, ecc. non risultano essere soggetti ad alcun limite.

I sistemi di allarme antifurto di qualunque tipologia non sono soggetti ai limiti della classificazione acustica (né limiti assoluti né limiti differenziali) ma devono rispettare l'obbligo di non essere di carattere continuo. In particolare in caso di antifurto l'emissione sonora potrà avere durata continua per un tempo massimo di 2' nel caso di autovetture e 15' nel caso di abitazioni, uffici, negozi o altro tipo di edificio, al quale dovrà seguire un periodo privo di emissione sonora non inferiore a 60 secondi. L'evento non dovrà ripetersi più di tre volte con le tempistiche sopra specificate e tra un'attivazione e l'altra non devono trascorrere più di 3'.

Art.14 – CANTIERI EDILI

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili, stradali e ferroviari è consentita nei giorni feriali dalle ore 7:30 alle ore 13:30 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00.

Per i cantieri ferroviari che svolgono la loro attività prevalente nel periodo notturno, a causa dell'assenza di circolazione ferroviaria, è consentita l'esecuzione di lavori rumorosi dalle ore 22:00 alle ore 06:00.

Le attività che per la loro tipologia devono essere svolte in intervalli temporali differenti rispetto a quelli previsti o in giornate festive devono inderogabilmente essere soggette a specifica autorizzazione.

L'immissione massima consentita all'attività di cantiere misurata sulla facciata dell'abitazione più esposta (misurata ad 1 m dalla stessa) come livello equivalente medio sugli intervalli orari indicati deve rispettare i seguenti limiti:

Intervallo orario	Limite di immissione [dB(A)]
7:30-13:30	65,0
15:00-19:30	
Intervallo orario cantieri ferroviari notturni	Limite di immissione [dB(A)]
22:00-06:00	60,0



L'attivazione di cantieri edili, stradali e ferroviari al di sopra dei limiti di zona non è consentita in prossimità di ricettori sensibili (scuole, case di cura e di riposo, ecc.) senza la deroga ordinaria. In caso di autorizzazione si applicano i seguenti limiti:

Intervallo orario	Limite di immissione [dB(A)]
7:30-13:30 15:00-19:30	50,0
Intervallo orario cantieri ferroviari notturni	Limite di immissione [dB(A)]
22:00-06:00	45,0

Oltre ai limiti sopra indicati, l'attività non deve generare livelli di immissione misurati su intervalli di un'ora, ad un metro della facciata degli edifici più esposti superiori ai seguenti:

Ricettore	Intervallo orario	Limite di immissione [dB(A)]
Scuole, ospedali, case di cura	1 ora qualsiasi nei periodi 7:30-13:30 / 15:00-19:30	55,0
Altri ricettori	1 ora qualsiasi nei periodi 7:30-13:30 / 15:00-19:30	70,0

Tuttavia nel caso delle scuole, esclusivamente al di fuori dell'orario scolastico, è possibile considerare come limite di immissione quello previsto per le aree prive di ricettori sensibili, equivalente a 65,0 dB(A).

Per quanto riguarda i cantieri edili, stradali e ferroviari da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Piano.

Nel caso in cui i lavori riguardino ristrutturazione interna e conseguentemente le unità abitative siano nello stesso edificio dell'attività disturbante si applica un limite pari a 60 dB(A) (livello equivalente su base oraria) misurato all'interno dell'ambiente abitativo disturbato a finestre chiuse.



In casi eccezionali possono essere autorizzati livelli superiori laddove non risultasse possibile tecnicamente contenere le emissioni sonore. In tal caso dovrà essere rigidamente fissato l'intervallo temporale.

In tutti i casi non si applicano i limiti di immissione differenziale.

Le apparecchiature e macchinari utilizzati devono rispondere ai requisiti di sicurezza della normativa specifica con particolare riferimento all'aspetto delle emissioni sonore.

In particolare le macchine ed attrezzature destinate ad essere usate all'aperto devono essere conformi alla normativa di omologazione e certificazione ed in particolare soddisfare i requisiti della direttiva 2000/14/CE (o dal suo recepimento d.lgs. n. 262 del 4 settembre 2002) laddove applicabile.

Art.15 – SORGENTI SONORE INTERNE AD EDIFICI

Le sorgenti sonore interne agli edifici (intesi come impianti di uso comune) sono soggetti alle prescrizioni del D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Rientrano nel campo di applicazione gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici, la rubinetteria, gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

Altri tipi di sorgenti sono regolamentati dai regolamenti condominiali.

Art.16 – SORGENTI SONORE LEGATE AD ATTIVITA' DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PRIVATO – ATTIVITA' DI IGIENE DEL SUOLO

Le operazioni di manutenzione del verde privato che utilizzano apparecchiature meccaniche, possono essere svolte solamente nei seguenti orari:

- Giorni feriali: dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00
- Giorni festivi: dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00

Laddove applicabile, i macchinari utilizzati devono essere provvisti della marcatura relativa alla direttiva europea 2000/14/CE.

Le attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti: nel caso in cui l'attività sia ripetuta nel tempo, è fatto obbligo all'azienda o all'ente responsabile del servizio, di presentare al comune un piano annuale relativo al tipo di attività da svolgere, indicando le motivazioni che stanno alla base della



scelta degli orari previsti per lo svolgimento delle operazioni. Il comune, valutate tali motivazioni, può concedere deroga specifica, fissando gli orari consentiti, il tempo massimo di carico e scarico dei cassonetti e le macchine da utilizzare durante il servizio. Le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati tutti gli accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori insonorizzazioni ecc.) atti a minimizzare le emissioni acustiche.

Sono escluse dalla regolamentazione le attività svolte in discarica.

Art.17 – SORGENTI SONORE IN LUOGHI DI INTRATTENIMENTO CON IMPIANTI ELETTROACUSTICI PER LA DIFFUSIONE SONORA

I luoghi di intrattenimento danzante al coperto e al chiuso sono tenuti al rispetto dei limiti del presente documento o eventualmente dei limiti concessi in deroga.

Tutti i luoghi di intrattenimento danzante, pubblico spettacolo, nonché dei pubblici esercizi utilizzando impianti elettroacustici di diffusione sonora sono inoltre tenuti a rispettare i limiti di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n° 215, a verificarne e certificarne il rispetto effettuando le verifiche di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del D.P.C.M. 215/1999.

Per quanto riguarda i dehors, valgono le seguenti regole:

- se su suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) senza diffusione sonora elettroacustica si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui al presente regolamento senza che venga fatta esplicita richiesta;
- se su suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) con diffusione sonora elettroacustica vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui al presente regolamento, anche se non viene previsto il superamento dei limiti di cui al presente regolamento;
- se all'interno di cortili condominiali, **anche senza diffusione sonora elettroacustica**, si intendono autorizzate non in deroga, senza esplicita richiesta, e pertanto sono soggette ai limiti di cui al presente regolamento



Art.18 – CONTROLLI E MISURE

La verifica dei livelli sonori prodotti dalle sorgenti sonore deve essere eseguita conformemente a quanto prescritto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”.

Tali attività sono di competenza degli uffici comunali preposti, i quali potranno avvalersi del supporto tecnico dell'ARPAS o di consulenti tecnici qualificati come tecnici competenti in acustica ambientale ai sensi dell'art.6 della Legge n. 447/95.

I requisiti per le misure acustiche delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”.

Art.19 – GESTIONE DEL TERRITORIO – AREE CON DIFFERENTE CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La situazione definita dal Piano di Classificazione Acustica (PCA) discende direttamente dalla pianificazione determinata dalle scelte compiute a livello di PUC e/o P.R.G.C. e dalle regole imposte dalle linee guida regionali per la redazione di tale piano.

Il territorio risulta così suddiviso in aree codificate in classi acustiche le quali possono confinare con altre aree inserite in classi acustiche differenti.

In tal caso si possono presentare tre differenti casistiche:

- Situazione di compatibilità: le aree confinanti sono inserite in classi acustiche che differiscono tra loro di non più di una classe e conseguentemente i limiti previsti non differiscono per più di 5 dB. In tal caso si riscontra una compatibilità delle codifiche delle aree e non necessita alcun tipo di intervento
- Situazione di potenziale incompatibilità: le aree confinanti sono inserite in classi acustiche che differiscono tra loro per più di un salto di classe e conseguentemente i limiti previsti differiscono per più di 5 dB. Se le verifiche acustiche effettuate a seguito della classificazione acustica del territorio, non hanno evidenziato il superamento dei limiti previsti dalle rispettive classi non



dovranno essere intraprese, momentaneamente, azioni di risanamento. La potenziale incompatibilità deve però essere periodicamente monitorata, poiché modifiche della situazione (variazione delle sorgenti, differente dislocazione,...) potrebbero portare al superamento dei limiti. In tal caso diventa automaticamente necessario prevedere apposito Piano di Risanamento Acustico come al punto a seguire. Modifiche apportate al P.R.G.C. nelle aree oggetto di criticità devono tendere a risolvere tali situazioni compatibilmente al reale utilizzo del territorio ed alle previsioni di sviluppo urbanistico.

- Situazione di incompatibilità: situazione analoga alla precedente in cui l'attività di misura condotta a seguito della classificazione acustica evidenzia il superamento dei limiti delle classi acustiche previste. In tal caso è necessario prevedere la realizzazione di un Piano di Risanamento Acustico, il quale deve individuare l'ambito territoriale di intervento e le relative azioni necessarie per riportare il clima acustico entro i limiti previsti dal P.C.A., integrandosi, laddove possibile, con evoluzioni urbanistiche degli altri strumenti.

Art.20 – GESTIONE DEL TERRITORIO – FASCE CUSCINETTO

Le linee guida Regionali relative alla redazione dei piani di classificazione acustica prevedono, al fine di evitare il contatto critico tra aree con più di un salto di classe acustica e conseguentemente situazioni di potenziale incompatibilità, laddove possibile, l'introduzione di fasce cuscinetto di larghezza minima di 50 m. Per ovviare ad una situazione di incompatibilità si interviene quindi alterando la classificazione prevista della zona interessata; nel caso in cui l'introduzione delle fasce cuscinetto abbia elevato le classi acustiche delle aree interessate a tale operazione, al fine di prevenire conseguenze peggiorative del clima acustico per gli insediamenti ricadenti in tale aree si prevede che:

- Gli insediamenti residenziali di nuova costruzione prossimi alle opere di cui al comma 2, art. 8 legge 447/1995, così come nuovi edifici adibiti a scuole, case di cura, case di riposo, ospedali, devono essere autorizzati solo previa presentazione di apposita valutazione del clima acustico sottoscritta da tecnico competente in acustica e progettati in modo da garantire standard funzionali al completo abbattimento del rumore negli ambienti di vita;



- Gli insediamenti di tipo produttivo e tutte le altre sorgenti di rumore devono rispettare i limiti definiti dalle fasce cuscinetto.

La valutazione di clima acustico può dare luogo alle seguenti situazioni:

- il clima acustico dell'area interessata dal nuovo insediamento rispetta i limiti di immissione previsti dalla classificazione acustica. In tal caso l'autorizzazione può essere concessa;
- il clima acustico dell'area interessata dal nuovo insediamento non rispetta i limiti di immissione assoluti previsti dalla classificazione acustica. In tal caso la valutazione deve indicare la provenienza dell'inquinamento acustico, individuando in tal modo le responsabilità dei soggetti. Se viene attribuita una responsabilità a carico di soggetti ben individuabili (insediamenti di tipo produttivo, infrastrutture...), sarà cura del Comune richiedere, attraverso i mezzi consentiti (ordinanze, prescrizioni...), il rispetto delle immissioni a tali soggetti, non trascurando peraltro di applicare le sanzioni previste dalla legge in caso di non rispetto dei limiti. In tali casi il Comune può altresì condizionare l'autorizzazione a costruire, al rispetto del D.P.C.M. 5/12/1997, in particolare per quanto riguarda l'isolamento acustico di facciata, riservandosi di rilasciare il certificato di agibilità solo previa presentazione di un collaudo acustico eseguito da tecnico competente in acustica. E' da osservare che, per quanto riguarda il rumore da traffico, andranno applicati i limiti relativi alle fasce di pertinenza;
- il clima acustico dell'area interessata dal nuovo insediamento non rispetta i limiti di immissione differenziali: in tal caso bisogna valutare se l'applicabilità del criterio differenziale è dovuta all'opera in esame o preesistente. Nel primo caso sarà a carico del proponente l'opera conseguire il rispetto del limite, altrimenti dovrà essere individuato il titolare della sorgente a cui è imputabile la responsabilità del superamento del limite e sarà cura del Comune richiedere, attraverso i mezzi consentiti (ordinanze, prescrizioni...), il rispetto delle immissioni, con eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

In situazioni particolari laddove necessario e realizzabile sotto il profilo tecnico economico, la fascia cuscinetto è altresì utilizzata per interventi di protezione acustica passiva (barriere, terrapieni, ...).



CAPO III: AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

Art.21 - GENERALITA'

All'interno delle aree adibite a pubblico spettacolo specificate all'art. 7 della presente normativa, le attività temporanee potenzialmente rumorose potranno essere svolte attraverso la richiesta di una domanda di autorizzazione. Nel caso in cui la manifestazione/attività si svolge nel rispetto dei limiti riportati nella tabella sottostante, l'autorizzazione verrà concessa senza ulteriori richieste da parte del Comune.

Limiti di immissione per attività in deroga

Tipo di attività	Limiti di orario	Livello massimo di immissione dB(A)
Attività musicali all'aperto	09:00 / 01:00 (*)	70
Luna park o circhi	09:00 / 01:00 (*)	70
Manifestazioni sportive effettuate al di fuori di impianti sportivi	07:00 / 24:00	70
Spettacoli pirotecnici	20:00 / 24:00	-
Chioschi, bancarelle etc., impiegati anche durante le attività di cui ai punti precedenti, che impiegano sorgenti rumorose assimilabili a gruppi elettrogeni e impianti elettroacustici di diffusione sonora	09:00 / 01:00 (*)	70
Cantieri edili, stradali e assimilabili	Vedi art. 14	Vedi art. 14

* Il limite orario si intende sino alle ore 01:00 del giorno successivo



Negli altri siti pubblici, non presenti all'interno dell'elenco riportato all'art. 7 del presente regolamento, le attività temporanee potranno essere svolte richiedendo un'autorizzazione in deroga ai limiti previsti dalla classificazione acustica e per una durata non superiore a 15 giorni all'anno. Nel caso in cui la manifestazione/attività si svolge nel rispetto dei valori limiti presenti nella tabella riportata sopra, l'autorizzazione verrà concessa senza ulteriori richieste da parte del Comune.

Art.22 - PROCEDURA DI RICHIESTA E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

La richiesta, secondo i modelli allegati al presente regolamento, va indirizzata al Comune di Porto Torres, Area Ambiente, in carta libera almeno 20 giorni prima dell'avvio delle manifestazioni/attività.

I limiti in deroga non si applicano in caso di vicinanza ai seguenti ricettori sensibili: ospedali o centri sanitari in genere e case di cura o di riposo. In caso di scuole invece i limiti in deroga sono concessi solo al di fuori degli orari scolastici.

La procedura di autorizzazione può avvenire attraverso tre metodologie distinte:

- **CASO A:** se la richiesta è riferita ad una delle attività riportate all'art. 7 della presente normativa e nel caso in cui venga dichiarato il rispetto dei livelli massimi di immissione e gli orari riportati nella tabella presente all'art. 21, la concessione della deroga risulta tacitamente rilasciata trascorsi 20 giorni dalla presentazione dell'istanza. Allegato I.
- **CASO B:** nel caso in cui sia previsto un superamento dei limiti previsti dal presente regolamento, sia in termini di ore sia in termini di immissioni sonore, la richiesta di autorizzazione andrà accompagnata da una valutazione previsionale e di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. Previo esame della documentazione fornita, potrà essere concessa l'autorizzazione per l'eventuale evento/manifestazione con prescrizioni sui livelli di immissione massimi consentiti, orari e precauzioni tecniche da prendere per contenere comunque il disturbo. Allegato III.



- CASO C: l'impossibilità di rispettare i limiti massimi richiesti dal Comune o la non compatibilità dell'attività richiesta con l'area in cui la stessa va a svolgersi, saranno causa di rifiuto del rilascio dell'autorizzazione

I cantieri stradali, la manutenzione del verde pubblico, le attività di igiene del suolo, la raccolta dei rifiuti urbani sono automaticamente autorizzate in deroga. In sede di affidamento dell'incarico o di gara d'appalto la ditta che esegue le attività tuttavia dovrà comunque indicare le caratteristiche acustiche delle apparecchiature che verranno utilizzate, gli accorgimenti tecnici ed organizzativi che intende mettere in atto al fine di evitare episodi di inquinamento acustico e dichiarare la propria disponibilità ad effettuare i lavori negli orari indicati dal Comune. Per la manutenzione del verde pubblico, le attività di igiene del suolo, la raccolta dei rifiuti urbani vale quanto indicato nell'art. 16.

Potranno essere verificati i livelli di immissione in vicinanza ai ricettori potenzialmente più sensibili.

Le attività temporanee che non sono state autorizzate in deroga in quanto i livelli di immissione superano i limiti previsti dal presente Piano di Classificazione Acustica, verranno immediatamente sospese.



CAPO IV: AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI EDILIZIE, PIANI URBANISTICI GENERALI ED ATTUATIVI E PROGRAMMI COMPLESSI

Art.23 - GENERALITA'

La trasformazione e l'evoluzione del territorio da un punto di vista urbanistico e residenziale e quindi anche la redazione dei vari strumenti urbanistici generali ed attuativi (Piani per l'Edilizia Economica Popolare, Piani per gli Insediamenti Produttivi, Piani Particolareggiati, Piani Attuativi di Iniziativa Privata, Piani di Recupero, Piani di Risanamento o qualsiasi altro) dovrà avvenire in conformità con quelle che sono le linee generali individuate dal presente Piano di Classificazione Acustica.

A tal fine ai vari strumenti urbanistici dovrà essere allegata la "Valutazione di Impatto Acustico Ambientale" (V.I.I.A.) o la "Valutazione del Clima Acustico" (V.C.A.), in funzione della tipologia. Tale documentazione dovrà essere redatta considerando tutti gli elementi definiti dalla normativa vigente, nonché gli effetti indotti sul clima acustico esistente, lo stato di fatto e gli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata.

Tale documentazione dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

- quantificazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e di conseguenza il relativo contributo alla rumorosità ambientale indotto;
- eventuale localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature, e/o attività rumorose e quantificazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
- valutazione dell'impatto acustico di opere, infrastrutture e trasformazioni urbanistiche previste dagli strumenti urbanistici in questione;
- eventuale proposta di classificazione acustica del comparto oggetto dell'intervento da fare sulla base degli stessi parametri impiegati nella redazione della zonizzazione acustica del territorio Comunale;
- verifica del rispetto dei limiti di zona previsti dalle varie normative;
- descrizione degli elementi progettuali e sulle eventuali opere di protezione passiva finalizzate alla riduzione dell'esposizione al rumore.

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per la mitigazione dell'inquinamento acustico è a carico del proponente dello strumento urbanistico. Tali interventi andranno progettati e realizzati contestualmente alle opere di urbanizzazione primaria.



Art.24 - DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE (D.I.A.A.)

La predisposizione della documentazione di impatto acustico è obbligatoria:

- per le opere sottoposte a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) nazionale e regionale, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 della legge n. 447/95;
- per le opere sotto indicate, anche se non sottoposte a procedura di V.I.A. ai sensi del comma 2 del citato art. 8:
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti,
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni,
 - discoteche,
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi,
 - impianti sportivi e ricreativi,
 - ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- per nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, anche se non sottoposte a procedura di V.I.A., ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della legge sopra indicata.

Ai fini del presente provvedimento:

- per postazioni di servizi commerciali polifunzionali, si intendono esclusivamente i centri commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
- per circoli privati e pubblici esercizi di cui al punto d) sopra citato si intendono quelli aventi le caratteristiche di cui all'art. 5 comma 1 lettera c) della legge 25 agosto 1991, n. 287.



In via indicativa si riportano le attività artigiane escluse dalla presentazione della documentazione di impatto acustico:

- lavanderie a secco;
- riparazioni di calzature;
- panetterie, pasticcerie e gelaterie;
- confezioni di abbigliamento;
- lavorazioni e riparazioni nel settore orafa-gioielliero;
- assemblaggi vari (rubinetti, giocattoli, valvolame, materiale per telefonia, particolari elettrici ecc. ecc.);

I titolari di attività non soggette alla predisposizione della documentazione di impatto acustico sono comunque tenuti al rispetto della vigente normativa in acustica ambientale.

La documentazione di impatto acustico, predisposta da tecnico competente in acustica ambientale e sottoscritta dal proponente, deve essere tanto più dettagliata quanto più è rilevante il potenziale inquinamento acustico derivante dalla realizzazione dell'opera e/o attività in progetto.

La documentazione di impatto acustico è costituita da una relazione tecnica e da una planimetria.

La relazione tecnica dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) descrizione della tipologia dell'opera o attività in progetto, del ciclo produttivo e tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari che verranno utilizzati, dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui viene inserita;
- b) descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture, murature, serramenti, vetrate ecc.) con particolare riferimento alle caratteristiche acustiche dei materiali utilizzati;
- c) descrizione delle sorgenti rumorose connesse all'opera o attività, con indicazione dei dati di targa relativi alla potenza acustica e loro ubicazione. In situazioni di incertezza progettuale sulla tipologia o sul posizionamento delle sorgenti sonore che saranno effettivamente installate e ammessa l'indicazione di livelli di emissione stimati per analogia con quelli derivanti da sorgenti simili (nel caso non siano disponibili i dati di potenza acustica, dovranno essere riportati i livelli di emissione in pressione sonora);
- d) indicazione degli orari di attività e di quelli di funzionamento degli impianti principali e sussidiari.

Dovranno essere specificate le caratteristiche temporali dell'attività e degli impianti, indicando l'eventuale carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e notturno e se tale durata è continua o discontinua, la



frequenza di esercizio, la possibilità (o la necessità) che durante l'esercizio vengano mantenute aperte superfici vetrate (porte o finestre), la contemporaneità di esercizio delle sorgenti sonore, eccetera;
e) indicazione della classe acustica cui appartiene l'area di studio. Nel caso in cui l'amministrazione comunale non abbia ancora approvato e adottato il Piano di classificazione acustica e cura del proponente ipotizzare, sentita la stessa Amministrazione comunale, la classe acustica da assegnare all'area interessata.

f) identificazione e descrizione dei ricettori presenti nell'area di studio, con indicazione delle loro caratteristiche utili sotto il profilo acustico, quali ad esempio la destinazione d'uso, l'altezza, la distanza intercorrente dall'opera o attività in progetto, con l'indicazione della classe acustica da assegnare a ciascun ricettore presente nell'area di studio avendo particolare riguardo per quelli che ricadono nelle classi I e II;

g) individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area di studio e indicazione dei livelli di rumore preesistenti in prossimità dei ricettori di cui al punto precedente. L'individuazione dei livelli di rumore si effettua attraverso misure articolate sul territorio con riferimento a quanto stabilito dal D.M. Ambiente 16 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico);

h) calcolo previsionale dei livelli sonori generati dall'opera o attività nei confronti dei ricettori e dell'ambiente esterno circostante indicando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati. Particolare attenzione deve essere posta alla valutazione dei livelli sonori di emissione e di immissione assoluti, nonché ai livelli differenziali, qualora applicabili, all'interno o in facciata dei ricettori individuati. La valutazione del livello differenziale deve essere effettuata nelle condizioni di potenziale massima criticità del livello differenziale;

i) calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori in caso di aumento del traffico veicolare indotto da quanto in progetto nei confronti dei ricettori e dell'ambiente circostante;

l) descrizione degli eventuali interventi da adottarsi per ridurre i livelli di emissioni sonore al fine di ricondurli al rispetto dei limiti associati alla classe acustica assegnata o ipotizzata per ciascun ricettore. La descrizione di detti interventi è supportata da ogni informazione utile a specificare le loro caratteristiche e a individuare le loro proprietà di riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse;

m) analisi dell'impatto acustico generato nella fase di realizzazione, o nei siti di cantiere, secondo il percorso logico indicato ai punti precedenti, e puntuale indicazione di tutti gli appropriati accorgimenti tecnici e operativi che saranno adottati per minimizzare il disturbo e rispettare i limiti (assoluto e



differenziale) vigenti all'avvio di tale fase, fatte salve le eventuali deroghe per le attività rumorose temporanee di cui all' art. 6, comma 1, lettera h, e dell' art. 9 della legge 447/1995;

n) indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico competente in acustica ambientale, che ha predisposto la documentazione di impatto acustico, è stato riconosciuto "competente in acustica ambientale" ai sensi della legge n. 447/1995, art. 2, commi 6 e 7

La planimetria in scala adeguata, (es.: 1:2000) dovrà evidenziare:

- a) l'area di studio interessata;
- b) l'ubicazione dell'intervento in progetto;
- c) l'ubicazione dei ricettori e delle principali sorgenti sonore preesistenti;
- d) l'indicazione delle quote altimetriche.

La relativa documentazione deve essere inviata al Comune di Porto Torres, Area Ambiente, al fine del rilascio del relativo nulla-osta.

Art.25 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO (V.C.A.)

I soggetti interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti sotto riportate dovranno produrre apposita documentazione di previsione del clima acustico delle aree interessate, predisposta da tecnico competente in acustica ambientale:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cure e di riposo;
- parchi pubblici urbani e extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere suddette.



Tale documentazione dovrà contenere tutti gli elementi che consentano di:

- valutare se sia necessario apportare modifiche al progetto dell'opera o al territorio circostante al fine di garantire il rispetto dei limiti di immissione e dei valori di qualità;
- individuare la natura delle modifiche necessarie ovvero verificare l'impossibilità di conseguire i limiti suddetti.

La documentazione di previsione del clima acustico dovrà prevedere:

- a) una planimetria in scala adeguata dell'area interessata al progetto con individuate le principali sorgenti sonore che influenzano il clima acustico;
- b) la descrizione della classificazione acustica dell'area interessata al nuovo insediamento;
- c) le misurazioni che consentano di caratterizzare il clima acustico presente prima della realizzazione dell'opera;
- d) l'analisi delle modificazioni prodotte dalla realizzazione dell'opera sulle sorgenti sonore precedentemente individuate;
- e) l'individuazione delle modificazioni dei percorsi dei flussi di traffico prodotte a regime dal nuovo insediamento;
- f) la descrizione delle caratteristiche di isolamento acustico verso i rumori esterni offerte dall'edificio oggetto di valutazione e le indicazioni sulla conformità delle stesse a quanto previsto dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici);
- g) un'analisi degli interventi che consenta di ridurre i livelli sonori entro i limiti previsti nonché una stima dei costi necessari alla loro realizzazione, nel caso che i livelli sonori previsti siano superiori ai limiti.



Art.26 - VERIFICHE

La documentazione di impatto acustico e la documentazione di previsione del clima acustico dovranno essere accompagnate da una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 22 dicembre 2000 n. 445, attestante che il livello di inquinamento acustico causato dalle emissioni sonore dalle attività e dagli impianti sia entro i limiti previsti dalla vigente normativa.

La documentazione e la sopra citata dichiarazione dovranno essere sottoscritte da un tecnico competente in acustica ambientale.

In relazione alla rilevanza degli effetti acustici derivanti dalla tipologia di opere e attività in progetto e al grado di incertezza della loro previsione, è facoltà dell'Ente che rilascia il provvedimento autorizzativo richiedere, nell'ambito del medesimo, l'esecuzione di controlli strumentali finalizzati a verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge, da effettuarsi a cura del proponente in fase di esercizio dell'opera o dell'attività per la quale è stata presentata la documentazione. La relazione tecnica contenente i risultati dei rilevamenti di verifica deve essere inviata all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente per le valutazioni di merito.



Art.27 - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Il D.P.C.M. 5 dicembre 1997, in attuazione delle disposizioni dell'art. 3, lett. e) della L. 447/95, fissa i requisiti acustici passivi degli edifici e delle sorgenti sonore interne da tenere in considerazione nella fase di progettazione e realizzazione degli stessi e definisce i livelli massimi di rumore per gli impianti tecnologici.

Le disposizioni del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 si applicano nella progettazione e realizzazione di ambienti abitativi per i quali deve essere rilasciato il relativo titolo abilitativo.

Si riportano di seguito, per maggior chiarezza, la classificazione degli edifici abitativi e la elencazione dei requisiti acustici previste dal D.P.C.M. 5/12/1997:

Classificazione degli ambienti abitativi

Categoria A: edifici adibiti a residenza ed assimilabili
Categoria B: edifici adibiti ad uffici ed assimilabili
Categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed assimilabili;
Categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili
Categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili
Categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative, di culto ed assimilabili
Categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali ed assimilabili

Requisiti acustici degli edifici, loro componenti ed impianti

Indici di valutazione e livelli sonori massimi

Categorie	R'w	D 2m,nTw	L'n,Tw	LASmax	LAeq
D	55	45	58	35	25
A, C	50	40	63	35	35
E	50	48	58	35	25
B, F, G	50	42	55	35	35

T = tempo di riverberazione;

R'w = indice del potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti;

D 2m,nTw = indice di isolamento acustico normalizzato di facciata;

L'n,Tw = livello di calpestio di solai normalizzato.

LASmax = livello massimo ponderato "A" con costante temporale "slow"

LAeq = livello equivalente ponderato "A"



In attuazione del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 è prescritta la presentazione della documentazione di Valutazione Previsionale del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, di cui all'art. 24 del presente regolamento, per le categorie di intervento sotto riportate:

- nuova costruzione o ampliamento di costruzioni esistenti;
- ristrutturazione edilizia;
- cambio di destinazione d'uso;
- realizzazione di nuovi impianti tecnologici anche in sostituzione di impianti esistenti.

Art.28 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Alle istanze per il rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione di interventi edilizi compresi nelle categorie a), b), c), d) elencate nel precedente art.26 deve essere allegata la seguente documentazione, sottoscritta dal progettista:

- relazione tecnica e di calcolo, atta a dimostrare il rispetto delle norme UNI EN 12354 o UNI TR 11175/2005 comprendente il calcolo dell'isolamento delle partizioni verticali ed orizzontali, isolamento al calpestio, limitazione del rumore idraulico ed impiantistico. Le conclusioni analitiche dovranno dimostrare che seguendo le indicazioni progettuali saranno verificati i valori imposti dal D.P.C.M. 5/12/97 per tutti i locali dell'opera realizzata;
- elaborati grafici, in appropriato formato, costituiti da planimetrie, sezioni e particolari costruttivi che evidenzino gli interventi previsti ai fini del rispetto della normativa vigente in ambito di acustica, lo studio della distribuzione dei locali, in relazione alla destinazione d'uso, per minimizzare l'esposizione al rumore derivante da sorgenti esterne o interne, la scomposizione dell'edificio in unità singole a cui dare difesa reciproca dal rumore intrusivo generato presso le unità contigue, lo studio dell'isolamento in facciata dell'edificio in relazione alla destinazione d'uso;
- modalità di esecuzione, standard normativi e/o obiettivi qualitativi richiesti, modalità di collaudo finale delle opere e norme tecniche e di prodotto a cui dovranno sottostare i materiali adottati da inserire nel capitolato speciale d'appalto delle opere acustiche;



- specifiche/schede tecniche per i silenziatori, materiali fonoassorbenti e/o fonoisolanti, prodotti antivibranti per macchinari e impianti, particolari materiali edili, prodotti resilienti vari e per la riduzione del rumore di calpestio.

Il calcolo progettuale dovrà essere effettuato in riferimento a norme di buona tecnica o a norme pubblicate a cura di organismi certificati. Dovranno essere tenute in considerazione le perdite di prestazione dovute alla trasmissione sonora strutturale (laterale) tra ambienti confinanti.

Dovranno essere riportati tutti i dati di progetto relativi al dimensionamento, alla tipologia e alle prestazioni acustiche dei materiali, dei giunti e degli infissi che si utilizzeranno in opera.

Dovrà essere esplicitato sempre il calcolo previsionale, sottolineando eventuali scelte procedurali ed indicando le fonti bibliografiche nel caso di citazione di dati di letteratura.

E' facoltà del progettista effettuare la previsione anche con metodi descrittivi, correlati a progetti esistenti giudicati idonei, o sulla base di modelli prestazionali fondati sul solo calcolo o su misurazioni in laboratorio.

In ogni caso il Tecnico dovrà dichiarare il modello scelto descrivendone le ipotesi progettuali.

Gli uffici comunali preposti al rilascio del titolo abilitativo alla edificazione provvedono a verificare la presenza, tra gli elaborati progettuali, della documentazione sopra richiamata attestante il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5/12/1997.

La documentazione previsionale di cui sopra deve essere presentata in duplice copia congiuntamente alla richiesta della concessione edilizia o atto equivalente, ovvero congiuntamente alla dichiarazione di inizio attività.

La mancata presentazione della documentazione di cui sopra è causa di diniego del rilascio del titolo abilitativo alla realizzazione dell'intervento per carenza di documentazione essenziale, o di osservazioni per le Denunce di Inizio Attività.

Il Comune si riserva di esaminare, eventualmente avvalendosi del supporto dell'A.R.P.A.S., la documentazione di cui sopra anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione.

Alla dichiarazione di ultimazione dei lavori dovrà essere allegata l'attestazione, a firma del direttore dei lavori, di conformità delle opere realizzate al calcolo previsionale dei requisiti acustici passivi dell'opera realizzata.



Art.29 - CERTIFICATO DI AGIBILITA' DEGLI EDIFICI

Il rilascio del certificato di agibilità di:

- edifici adibiti a residenze o assimilabili;
- edifici adibiti a uffici e assimilabili;
- edifici adibiti ad alberghi e pensioni ed attività assimilabili;
- edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

è subordinato anche alla verifica del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici e delle sorgenti sonore interne agli edifici stessi, in conformità a quanto prescritto dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997. La conformità al D.P.C.M. 5/12/1997 dovrà essere dimostrata, ad opera ultimata, con la presentazione di apposita certificazione rilasciata da un tecnico competente in acustica ambientale abilitato che attesti la rispondenza dei requisiti acustici delle sorgenti sonore interne e dei requisiti acustici passivi dell'edificio e dei suoi componenti, sulla base delle prove di collaudo effettuate in corso d'opera o a conclusione dei lavori. La certificazione dovrà essere allegata al certificato di agibilità.

L'Amministrazione comunale, con il supporto dell'ARPAS, su ricevimento di esposti o a campione, effettua controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordina la messa a norma dell'opera o dell'attività, a carico del proprietario, fissando un termine per la regolarizzazione scaduto il quale annulla le autorizzazioni rilasciate.



CAPO V: PIANI DI RISANAMENTO

Art.30 - GENERALITA'

Il Piano di Risanamento Acustico (P.R.A.) rappresenta un progetto organico finalizzato a ristabilire in una data area le condizioni di clima acustico conforme alla tipologia di insediamenti presenti, relativamente a quanto previsto dal Piano di Classificazione Acustica.

I piani di risanamento acustico si suddividono fondamentalmente in P.R.A. delle imprese e P.R.A. comunali, a seconda del soggetto responsabile del piano stesso.

Art.31 - PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE

Entro sei mesi dall'adozione da parte dei Comuni del Piano di Classificazione Acustica, le imprese interessate, ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della legge n. 447/95, devono presentare al Comune un piano di risanamento acustico, comprensivo di elaborati grafici e relazione tecnica, con indicato il termine entro il quale l'impresa prevede di adeguarsi ai limiti previsti.

I sopra indicati elaborati dovranno contenere:

- l'indicazione della tipologia di attività con codice relativo, secondo classificazione ISTAT;
- l'ubicazione dell'insediamento con riportata la zona acustica di appartenenza, in base a quanto previsto dal Piano di Classificazione Acustica;
- la descrizione delle attività, dei cicli tecnologici e delle attrezzature e impianti esistenti;
- l'elenco e la descrizione delle apparecchiature che danno luogo ad immissione di rumore nell'ambiente esterno, nonché l'indicazione dell'ubicazione delle sorgenti sonore connesse all'attività;



- la durata dei periodi di attività (diurni e notturni), della loro frequenza e della contemporaneità di esercizio delle sorgenti sonore, nonché le condizioni di esercizio relative al massimo livello di rumore immesso nell'ambiente;
- i dati relativi alle misurazioni fonometriche effettuate;
- le modalità e i tempi di esecuzione del progetto di risanamento, che non potrà superare i 24 mesi.

Il Comune, esaminato il progetto di risanamento, la congruità dei tempi e la complessità dell'intervento, approva il suddetto progetto con eventuali prescrizioni. Qualora il Comune non si pronunci sul progetto di risanamento presentato dall'impresa entro centottanta giorni, l'impresa comunque è vincolata a realizzarlo con le modalità ed i tempi previsti.

Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro 6 mesi dall'adozione del Piano di Classificazione Acustica comunale.

Art.32 - PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE

Entro dodici mesi dalla data di approvazione del Piano di Classificazione Acustica, il comune è tenuto a predisporre un Piano di Risanamento Acustico nel caso in cui si verifichi una delle condizioni seguenti:

- superamento dei valori limite di attenzione di cui all'art. 6 del D.P.C.M. 14.11.1997;
- presenza di aree già urbanizzate contigue con classificazione acustica che differisca di più di una classe, come previsto dal comma 1 lett. a) dell'art. 4 della L. 447/95.

I P.R.A. devono essere redatti sotto la responsabilità e a firma di un tecnico competente in acustica ambientale. I P.R.A. comunali, oltre che recepire eventuali piani pluriennali di contenimento delle emissioni sonore previste dalla L. 447/95, devono contenere in particolare:

- individuazione delle aree da risanare, individuate ai sensi della Classificazione Acustica;
- elenco delle sorgenti sonore i cui valori di emissione acustica risultino superiori a quelli consentiti dalla normativa vigente con indicazione della tipologia ed entità dei rumori emessi, incluse le sorgenti mobili;
- i risultati delle rilevazioni fonometriche eseguite;



- rappresentazione grafica delle sorgenti, da individuarsi in scala 1:5.000 o anche 1:2.000 per le zone densamente urbanizzate e in scala 1:10.000 per il resto del territorio;
- l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento di risanamento;
- l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Il P.R.A. include nella sua programmazione anche i singoli P.R.A. delle imprese soggette a tale adempimento, se di competenza comunale.

Art.33 - APPROVAZIONE E ATTUAZIONE PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE

Il progetto del piano di risanamento acustico deve essere approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

Il Piano di Risanamento Acustico segue successivamente la procedura definita dalla deliberazione della G.R. 62/9 del 14.11.08 All.I Parte II art. 3.



CAPO VI: VARIANTI AL P.U.C., REVISIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Art.34 - GENERALITA'

Il Piano di Classificazione Acustica è soggetto a revisione ogni qualvolta venga modificato uno strumento urbanistico che possa avere influenza sul Piano di Classificazione Acustica (dunque quando vengono modificate destinazioni d'uso di porzioni del territorio comunale o aspetti rilevanti che incidono sulla introduzione di nuove sorgenti sonore sul territorio).

La revisione del PCA avviene con le stesse modalità ed iter di approvazione con cui è stato realizzato il PCA, secondo quanto prescritto dalla delibera della G.R. 62/9 del 14.11.08 All.I Parte I art. 25.

Nel dettaglio la revisione del PCA a seguito di variazione del PUC (qualunque tipo di variante che comporti la modifica delle destinazioni d'uso del territorio) segue l'iter qui riportato:

- Contemporaneamente alla predisposizione della documentazione relativa alla variante urbanistica, redazione della relazione di “verifica di compatibilità acustica” (a firma di un tecnico competente in acustica unitamente all'urbanista estensore della variante) del nuovo strumento urbanistico, che accompagna come allegato il progetto preliminare dello strumento urbanistico stesso (variante o PRG);
- approvazione dello strumento urbanistico da parte dell'ente competente;
- revisione del Piano di Classificazione Acustica ed avvio dell'iter di approvazione in conformità alla deliberazione della G.R. 62/9 del 14.11.08 All.I Parte I art. 25. Nel caso di varianti minori potrà essere evitato l'avvio immediato dell'iter di riapprovazione del P.C.A., ma tale iter dovrà comunque essere intrapreso laddove, anche in assenza di varianti strutturali, siano decorsi 10 anni dalla data di approvazione del P.C.A.



Art.35 - RICHIESTE REVISIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Richieste di revisione del Piano di Classificazione Acustica possono essere avanzate al Comune di Porto Torres. Le domande devono contenere almeno i seguenti elementi:

- generalità del richiedente;
- indicazione ed ubicazione dell'area oggetto di richiesta;
- modifiche apportate dalla richiesta;
- motivazione della richiesta;
- finalità acustiche che si propone la modifica

Gli uffici competenti valuteranno l'istanza presentata e risponderanno per iscritto al richiedente segnalando l'accettazione od il respingimento della richiesta con relative motivazioni.

Art.36 - AREE PER ATTIVITA' ESTRATTIVA

L'autorizzazione conseguita a livello provinciale o regionale da parte di nuove attività estrattive costituisce variante automatica "temporanea" al piano di classificazione acustica. Le aree individuate sono classificate in classe V o VI in funzione delle risultanze della valutazione di impatto acustico prodotta dal richiedente l'autorizzazione o da produrre se questa non fosse stata richiesta dall'ente autorizzante.

Viene quindi redatta la documentazione della variante al piano di classificazione acustica che avrà una validità temporale strettamente legata alla durata dell'autorizzazione all'attività estrattiva.

Eventuali attività o impianti funzionanti oltre i termini dell'autorizzazione dovranno essere gestiti secondo le normali procedure.



CAPO VII: FUNZIONI, CONTROLLI E SANZIONI

Art.37 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

Ai sensi degli articoli 9 e 10 della Legge 447/95, chiunque non ottemperi a ordinanze contingibili e urgenti dettate da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente emanate dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EUR 1.032,00 a EUR 10.329,00.

E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 659 del codice penale.

Art.38 - SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE

Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente sonora fissa o mobile produca emissioni sonori tali da produrre un superamento dei valori limite di emissione o immissione (assoluto o differenziale) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EUR 516,00 a EUR 5.164,00.

La stessa sanzione è applicata nel caso del mancato rispetto dei limiti di immissione assoluto di attività in deroga autorizzate secondo quanto prescritto nel presente Regolamento.

Art.39 - ATTIVITA' TEMPORANEE

Ai titolari delle autorizzazioni per le attività di cui all'art.7, per le quali non sia stata richiesta la necessaria autorizzazione in deroga, sarà comminata ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EUR 258,00 a EUR 10.329,00.

I titolari di autorizzazioni per le quali non sia stata richiesta l'autorizzazione in deroga di cui al presente Regolamento e per le quali sia stato accertato il superamento dei limiti vigenti saranno puniti, in aggiunta alla sanzione di cui al comma precedente, se applicabile, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EUR 516,00 a EUR 5.160,00 ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 447/95.



Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga sarà punito, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EUR 258,00 a EUR 10.329,00 e con l'eventuale sospensione dell'autorizzazione stessa.

A seguito di accertamento di inadempienze di cui ai precedenti sopra verrà ordinata la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, si procederà alla sospensione delle altre autorizzazioni e/o licenze comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo delle apparecchiature.

Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della L. 447/95, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore.

Art.40 - IMPIANTI ELETTROACUSTICI DI PUBBLICI ESERCIZI E DISCOTECHE

I titolari di pubblici esercizi con impianti elettroacustici non conformi ai dettami del DPCM 16 aprile 1999 n. 215 sono soggetti ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EUR 516,00 a EUR 5.164,00.

A seguito di sanzione i titolari hanno 30 gg di tempo per ottemperare ai dettami del suddetto DPCM. Trascorso tale periodo in assenza di riscontro il comune sospende la licenza al pubblico esercizio in attesa dell'adempimento.

Art.41 - VALUTAZIONE DI IMPATTO, CLIMA ACUSTICO, REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95 i proprietari delle opere e i titolari delle attività per le quali vengano accertate le difformità o non siano rispettati i termini per la regolarizzazione saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EUR 516,00 a EUR 5.160,00. In caso di reiterata inadempienza si procederà alla revoca del certificato di agibilità/abitabilità.